



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

ORIGINALE

N. 3 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese **marzo** alle ore **18:30** presso la sala consiliare del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
BERSAN LUCA	P	GASPARINI LAURO	P
BERTOLDO MIRKO	P	CAPPELLARI MIRKO	P
SOARDO GIACOMO	P	TUZZA ANDREA	P
RODIN ROBERTO	A	LOVATO STEFANO	P
MASIN DANIELE	P	BANDIERA MARCO	P
STRANO ANDREA	P		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **dott. ROSARIO NADDEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BERSAN LUCA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Sindaco sull'argomento in oggetto;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.08.2014, così come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016, esecutiva, con cui venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni TASI;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha sospeso, anche per l'anno 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. n. 7 (Bersan Luca, Bertoldo Mirko, Soardo Giacomo, Rodin Roberto, Cappellari Mirko, Gasparini Lauro, Strano Andrea), contrari n. 3 (Tuzza Andrea, Lovato Stefano, Bandiera Marco), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare le aliquote e detrazioni vigenti del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, come risultante dal seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
<p>- Abitazione principale e pertinenze della stessa con esclusione delle abitazioni e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p>- Abitazioni principali e pertinenze assimilate dal regolamento comunale IMU e più precisamente: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>-Abitazioni principali assimilate per legge</p>	<p>confermato per L'ANNO 2017 il comma 14 art. 1 della Legge n. 208/2015 ESCLUDE dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1 A/8 e A/9</p>
Altri fabbricati categorie A/10 - C/1 - C/3 - C/4 (oltre a C/2 - C/6 e C/7 se collegati ad attività produttive, artigianali e commerciali)	1,00
Fabbricati gruppo D	1,00
Immobili rurali strumentali	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,30
Tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte	0,00

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente con separata apposita votazione, con voti favorevoli n. 7 (Bersan Luca, Bertoldo Mirko, Soardo Giacomo, Rodin Roberto, Cappellari Mirko, Gasparini Lauro, Strano Andrea), contrari n. 3 (Tuzza Andrea, Lovato Stefano, Bandiera Marco), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * *

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili - TASI - attualmente vigenti, come risultante dal seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
<p>- Abitazione principale e pertinenze della stessa con esclusione delle abitazioni e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p>- Abitazioni principali e pertinenze assimilate dal regolamento comunale IMU e più precisamente: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>-Abitazioni principali assimilate per legge</p>	<p>confermato per L'ANNO 2017 il comma 14 art. 1 della Legge n. 208/2015 ESCLUDE dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1 A/8 e A/9</p>
Altri fabbricati categorie A/10 - C/1 - C/3 - C/4 (oltre a C/2 - C/6 e C/7 se collegati ad attività produttive, artigianali e commerciali)	1,00
Fabbricati gruppo D	1,00
Immobili rurali strumentali	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,30
Tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte	0,00

DATO ATTO che i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte con i relativi costi per l'anno 2017:

- Spese per energia elettrica e pubblica illuminazione € 250.000,00.
- Manutenzione strade € 29.500,00
- Servizi cimiteriali € 57.500,00
- Servizi socio-assistenziali € 145.000,00

VISTI:


a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;


c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
LUCA BERSANI




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li 10 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO



SI CERTIFICA

Che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20 MAR. 2017 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li 20 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO

